|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 42 del 26/09/2025

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc209796395)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc209796396)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc209796397)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc209796398)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc209796399)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 5](#_Toc209796400)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CIRCOLARE N. 15 DEL 25.09.2025**

Si pubblica, per opportuna conoscenza copa della Circolare n. 28-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L:N:D: avente per oggetto:

***“Circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025 – Lavoro sportivo – Misure previdenziali”.***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **24.09.2025:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matr.calc. | Calciatore | | Nascita | | Matr.soc. | Società |
| 1024966 | JAITEH OUSMAN | 28.12.2000 | | 700113 | | A.S.D. CAPODARCO CALCIO |
| 7089167 | SANDRONI TOMMASO | 07.10.2006 | | 919196 | | F.C.D. REAL CAMERANESE |

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **26.09.2025:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matr.calc. | Calciatore | | Nascita | | Matr.soc. | Società |
| 5502890 | FARACI MANUEL | 17.01.2001 | | 954913 | | A.S.D. UNITED CIVITANOVA |
| 3911885 | NEGOZI LORENZO | 08.06.1991 | | 919196 | | F.C.D. REAL CAMERANESE |

**ANNULLAMENTO TESSERAMENTI ANNUALI**

Vista la richiesta di annullamento presentata dagli esercenti attività genitoriale ed il consenso della società di appartenenza, considerato che non è ancora iniziata l’attività riservata alla categoria di appartenenza, si procede all’annullamento dei seguenti tesseramenti annuali ai sensi delle vigenti disposizioni federali:

**DI SERIO FILIPPO nato 03.12.2014 61.487 VIS PESARO DAL 1898 SRL**

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, ai/alle seguenti calciatori/calciatrici:

**ANGELINI SILVIA nata 22.09.2010 934.175 A.P.D. ANCONA WOMEN RESPECT 200**

**ROCCHETTI GIULIA nata 19.01.2010 934.175 A.P.D. ANCONA WOMEN RESPECT 200**

**CHIUSAROLI NICOLE nata 09.10.2010 41.680 US RECANATESE ASD**

**COPPARI FRANCESCO nato 01.03.2010 700.235 A.S.D. CALCIO A 5 CORINALDO**

**DEL BENE MASSIMO nato 11.01.2010 915.606 A.S.D. GABICCE – GRADARA**

**MENCARINI ETTORE nato 26.08.2010 53.940 A.S.D. VADESE CALCIO**

**GOBBETTI ALESSANDRO nato 16.07.2010 63.495 A.S.D. VALLE DEL GIANO**

**PROPOSTA ACQUISTO PALLONI MOLTEN – vantaggi per società affiliate**

Per le stagioni **2025-2026 e 2026-2027** la **Lega Nazionale Dilettanti** scenderà in campo con i palloni **Molten**, marchio giapponese leader mondiale nella produzione di palloni da gioco.  
**Tutte le società affiliate LND**, a qualunque livello, potranno acquistare i nuovi palloni **a condizioni economiche particolarmente vantaggiose.**Un’occasione concreta per dotarsi di un pallone ufficiale **affidabile e performante**, ideale per ogni campo e categoria.

Si allega catalogo con modelli dei palloni, il minimo d’ordine, la tempistica di consegna e prezzi

Le eventuali richieste d’acquisto dovranno essere inoltrate a:

[**comunicazione@advanced-distribution.com**](mailto:comunicazione@advanced-distribution.com)

**SPORTELLO DELLE SOCIETA’**

Si ricorda alle Società che è attivo presso questo Comitato Regionale lo **SPORTELLO DELLE SOCIETA’** che è operativo tutti i giorni.

Per accedervi è sufficiente inviare una mail con il proprio **quesito** o richiedere un **appuntamento** all’indirizzo mail [***sportellomarche@lnd.it***](mailto:sportellomarche@lnd.it)

Il coordinatore e responsabile del servizio è l’Avvocato Giammario Schippa, Consigliere del Comitato Regionale Marche.

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

PRIMA CATEGORIA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 26/09/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

**gara del 20/ 9/2025 MR.SANGIORGESE CALCIO1922 - USG GROTTAZZOLINA MSPM**Rilevato dal referto arbitrale che al 42esimo minuto del secondo tempo il calciatore Ricci Lorenzo, nato il 03.06.1998, della società MR Sangiorgese Calcio1922, veniva sanzionato con ammonizione. All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio, risulta che il tesseramento del predetto calciatore con la società MR Sangiorgese Calcio non è regolamentare, e che pertanto lo stesso ha partecipato alla gara in posizione irregolare.

PQM

Si decide

- di sanzionare la società MR Sangiorgese Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di MR Sangiorgese Calcio1922 0 - USG Grottazzolina MSPM 3

- di inibire sino al 22.10.2025 il dirigente accompagnatore della società MR Sangiorgese Calcio1922 sig. Meriggi Lorenzo

- di squalificare per 1 gara il calciatore Ricci Lorenzo

Si dispone altresì l'invio degli atti alla procura per le valutazioni e le iniziative del caso di sua competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

MR.SANGIORGESE CALCIO1922   
Vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/10/2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MERIGGI LORENZO | (MR.SANGIORGESE CALCIO1922) |  |  |  |

Vedi delibera

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RICCI LORENZO | (MR.SANGIORGESE CALCIO1922) |  |  |  |

Vedi delibera

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 26/09/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

**gara del 20/ 9/2025 ALMA FANO CALCIO - K SPORT MONTECCHIO GALLO**Rilevato dal referto arbitrale che al 45esimo minuto del secondo tempo il calciatore Bonazzoli Mattia, nato il 25.10.2007, della società K Sport Montecchio Gallo, veniva sanzionato con ammonizione. All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio, risulta che il tesseramento del predetto calciatore con la società K Sport Montecchio Gallo non è regolamentare, e che pertanto lo stesso ha partecipato alla gara in posizione irregolare.

PQM

Si decide

- di sanzionare la società K Sport Montecchio Gallo con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Alma Fano Calcio 3 - K Sport Montecchio Gallo 0

- di inibire sino al 22.10.2025 il dirigente accompagnatore della società K Sport Montecchio Gallo

- di squalificare per 1 gara il calciatore Bonazzoli Mattia

Si dispone altresì l'invio degli atti alla procura per le valutazioni e le iniziative del caso di sua competenza..

GARE DEL 21/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

**gara del 21/ 9/2025 CALCIO CORRIDONIA - CLUENTINA CALCIO**Rilevato dal referto arbitrale che al 39esimo minuto del secondo tempo il calciatore Reschini Edoardo, nato il 21.05.2008, della società Calcio Corridonia, veniva sanzionato con ammonizione. All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio, risulta che il tesseramento del predetto calciatore con la società Calcio Corridonia non è regolamentare, e che pertanto lo stesso ha partecipato alla gara in posizione irregolare.

PQM

Si decide

- di sanzionare la società Calcio Corridonia con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Calcio Corridonia 0 - Cluentina Calcio 3

- di inibire sino al 22.10.2025 il dirigente accompagnatore della società Calcio Corridonia sig. Spalletti Simone

- di squalificare per 1 gara il calciatore Reschini Edoardo

Si dispone altresì l'invio degli atti alla procura per le valutazioni e le iniziative del caso di sua competenza.

GARE DEL 20/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

K SPORT MONTECCHIO GALLO   
Vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/10/2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROMANI LORENZINO | (K SPORT MONTECCHIO GALLO) |  |  |  |

Vedi delibera

CALCIATORI non ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BONAZZOLI MATTIA | (K SPORT MONTECCHIO GALLO) |  |  |  |

Vedi delibera

GARE DEL 21/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CALCIO CORRIDONIA   
Vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/10/2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPALLETTI SIMONE | (CALCIO CORRIDONIA) |  |  |  |

Vedi delibera

CALCIATORI non ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESCHINI EDOARDO | (CALCIO CORRIDONIA) |  |  |  |

Vedi delibera

IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO

Angelo Castellana Agnese Lazzaretti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 40 – RIUNIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025

Procedimento n. 2 TFT – 2025/2026

Decisione n. 3 TFT 2025/2026 relativa al

deferimento n. 5002/1094 pfi 24-25/PM/mf del 25 agosto 2025

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi ­– Componente

nella riunione del 22 settembre 2025, con l’assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del deferimento n. 5002/1094 pfi 24-25/PM/mf del 25 agosto 2025 a carico del sig. SALVATORE GUIDA e della società A.S.D. ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. ha pronunciato la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 7 agosto 2025 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito il signor GUIDA SALVATORE e la società ALMA JUVENTUS FANO per rispondere:

*“ 1.-il sig.* ***Salvatore Guida,*** *all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l:*

*- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere lo stesso corrisposto alcun compenso ai calciatori sigg.ri Andrei Militaru, tesserato per la società dallo stesso rappresentata dal 24.1.2025 al 20.3.2025, ed al sig. Aurelian Petrache, tesserato per la società dallo stesso rappresentata dall’11.1.2025 al 20.3.2025, in violazione di quanto previsto dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. n.36/2021 con gli stessi stipulati per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonché per avere ospitato gli stessi presso una struttura alberghiera convenzionata con la Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. il cui conto non è stato saldato da tale società, cosicché gli stessi hanno potuto godere solo parzialmente del vitto e dell’alloggio nonostante tale obbligazione fosse prevista dai contratti appena citati;*

*- la società* ***Alma Juventus Fano 1906 s.r.****l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Salvatore Guida, cosi come descritti nel precedente capo di incolpazione. “ .*

Con provvedimento del 28 agosto 2025 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con discussione fissata per il giorno 22 settembre 2025, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

Alla sopra indicata udienza sono comparsi: gli avvocati Orlando Olivieri e Massimiliano Bosso in rappresentanza della procura federale, nessuno per i deferiti.

I rappresentanti della procura hanno illustrato i motivi del deferimento ed hanno ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed hanno quindi richiesto l’applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto in quanto risulta provato dagli atti di indagine che le violazioni contestate siano state messe in atto dai soggetti deferiti.

I vari tesserati ascoltati in sede di indagine hanno confermato le inadempienze contrattuali del presidente Guida Salvatore e della società Alma Juventus Fano srl, precisando che, contrariamente a quanto pattuito contrattualmente, i giocatori non hanno ricevuto quanto stabilito, che gli alberghi in cui erano stati alloggiati non hanno ricevuto il pagamento del loro vitto ed alloggio - che era a carico della società - e che spesso i tesserati hanno dovuto provvedere personalmente al vitto e alle spese di trasferta, nonché che sono stati minacciati dall’albergatore di “ *essere buttati fuori poiché la società non pagava l’affitto. “.*

Pertanto risultano certamente commesse le violazioni contestate e sussistenti le responsabilità sia del Guida che della società Alma Juventus Fano: il Tribunale ritiene congrue ed applica le sanzioni richieste dalla Procura.

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento, le seguenti sanzioni:

* al sig. SALVATORE GUIDA l’inibizione per 3 (tre) mesi
* alla società A.S.D. ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. l’ammenda di € 600,00 (seicento/00)

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 settembre 2025.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in data 26 settembre 2025

Il Segretario

Alver Torresi

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 08/10/2025.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 26/09/2025.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il Segretario  (Angelo Castellana) | Il Presidente  (Ivo Panichi) |  |